



# COMUNE DI SAN DANIELE PO

Provincia di Cremona

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE TARIFE E ALIQUOTE ANNO 2018.</b>	Nr. Prog	<b>7</b>
	Data	<b>27/02/2018</b>
	Seduta Nr.	<b>2</b>

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.*

*L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza	Assenza
PERSICO DAVIDE	Sindaco	X	
GUERRESCHI FRANCESCA	Assessore	X	
PIAZZI CARLO	Consigliere	X	
PONZONI ALDINO	Consigliere	X	
BRANCA ALBERTO CATULLO	Consigliere		X
MIGLIOLI MARCO	Consigliere	X	
PINI ENRICO	Consigliere	X	
GARINI SILVIA	Consigliere		X
MALAGOLI ARMANDO	Consigliere	X	
PUGLIA DANIELA	Consigliere	X	
FAVA GIUSEPPE	Consigliere	X	

*Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO che provvede alla redazione del presente verbale.*

*In qualità di SINDACO, il DOTT. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.*

## DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.): APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018.

---

E' presente l'assessore non consigliere (assessore esterno)  
Gambarotti Vittorina

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 l. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2018 al 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”* e che *“la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui tributi (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predisse sto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. A) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lettera a) della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per l'anno 2017 e confermando quindi l'applicazione nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

Visto, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

Considerato che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che con l'art. 1, comma 37, lettera b) L. 27 dicembre 2017 n. 205 è stata confermata anche per l'anno 2018 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 27 MARZO 2017, con cui sono state approvate le tariffe e aliquote della I.U.C. per l'anno 2017;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2018 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, L. 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti Locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

## DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018

Considerato quindi, che nel 2018, pur a far fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2017:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	<b>ESCLUSI DALL'IMU</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	<b>4 per mille</b>
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	<b>7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	<b>7,6 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 5,7 per mille)</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>7,6 per mille</b>

Considerato che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

## DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente accedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 l. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

Visto in tal senso il regolamento IUC, per quanto riguarda la TASI, approvato dal Comune con deliberazione C.C. del 7/04/2014 n. 12, e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2018, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018;

Considerato che il Comune di San Daniele Po intende coprire, con il gettito derivante dalla TASI, i costi dei seguenti servizi indivisibili:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 55.000
Cura del verde pubblico	€ 9.500
Gestione rete stradale comunale (viabilità segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 15.500
<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.000</b>

Considerato in ogni caso che, a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2018 da parte del Comune;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

## DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	<b>ESCLUSI DALLA TASI</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>1 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	<b>1 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>1 per mille</b>
Aliquota per gli immobili – merce	<b>1 per mille</b>
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	<b>1 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 0,75, per mille)</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>1 per mille</b>

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (**TARI**), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016, 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
  - b) in alternativa, del principio “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì delle capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzione della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/02/2018 n.6, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2017 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2015, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 662 – 665 L. 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Ritenuto opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento in relazione dei diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° RATA	16 luglio
	2° RATA	16 settembre

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 07/04/2014;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica, contabile e di correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti favorevoli n.9, contrari ed astenuti nessuno, resi ed espressi nelle forme di legge

## DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018

### DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	<b>ESCLUSI DALL'IMU</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	<b>4 per mille</b>
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune.	<b>7,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile</b>
Aliquota per le aree fabbricabili	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	<b>7,6 per mille</b>
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	<b>7,6 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 5,7 per mille)</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>7,6 per mille</b>

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

**DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018****Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	<b>ESCLUSI DALLA TASI</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>1 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	<b>1 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>1 per mille</b>
Aliquota per gli immobili – merce	<b>1 per mille</b>
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	<b>1 per mille, da ridurre al 75 per cento (aliquota applicabile 0,75, per mille)</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>1 per mille</b>

- di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale all'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**Tassa sui rifiuti (TARI)**

1) di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

**UtENZE domestiche residenti**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
	<b>PF</b>	<b>PV</b>
Famiglie di 1 componente	<b>0,24</b>	<b>71,05</b>
Famiglie di 2 componenti	<b>0,28</b>	<b>99,47</b>
Famiglie di 3 componenti	<b>0,31</b>	<b>127,89</b>
Famiglia di 4 componenti	<b>0,33</b>	<b>156,31</b>
Famiglia di 5 componenti	<b>0,35</b>	<b>206,04</b>
Famiglie di 6 o più componenti	<b>0,37</b>	<b>241,57</b>

**DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018****Utenze non domestiche**

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>				
		<b>PF</b>	<b>PV</b>	<b>TARIFFA</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21	0,59	0,80
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,33	0,92	1,24
3	Stabilimenti balneari	0,26	0,73	0,98
4	Esposizioni, autosaloni	0,17	0,50	0,67
5	Alberghi con ristorante	0,54	1,53	2,07
6	Alberghi senza ristoranti	0,37	1,05	1,42
7	Case di cura e riposo	0,41	1,15	1,55
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,46	1,30	1,76
9	Banche ed istituti di credito	0,24	0,67	0,91
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,45	1,28	1,73
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,62	1,75	2,36
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,42	1,19	1,61
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,47	1,33	1,80
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,37	1,05	1,42
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,44	1,25	1,69
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,97	5,56	7,53
17	Bar, caffè, pasticceria	1,48	4,18	5,66
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,97	2,74	3,71
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,06	3,00	4,06
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,46	6,97	9,43
21	Discoteche, night club	0,67	1,89	2,55
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24	0,69	0,93

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per il periodo superiore a sei mesi, il numero dei componenti deve essere indicato in dichiarazione e in mancanza di tale dato si applica quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
Da	A	
Per superfici inferiori o uguale a mq. 70		1
70,1	120	2
120,1	150	3
150,1	200	4
200,1	250	5
Oltre 250,10		6

- di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale e del Tributo per i servizi indivisibili dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° RATA	16 luglio
	2° RATA	16 settembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di approvare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5342/2012 del 6 aprile 2012;

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza nel provvedere

All'unanimità dei voti favorevoli, espressa per alzata di mano da n. 9 presenti e votanti

### **D I C H I A R A**

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Tiziano Chiappani, responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt.. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 22/02/2018

Il Responsabile  
F.to Tiziano Chiappani

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Tiziano Chiappani, responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt.. 147, 147 bis c.1, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 22/02/2018

Il Responsabile  
del Settore Finanziario  
F.to Tiziano Chiappani

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 7 DEL 27/02/2018**

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Dott. Davide Persico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

La suesesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2018 al 05/04/2018 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

San Daniele Po, li 21/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto diverrà esecutivo ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31/03/2018) ai sensi art. 134, comma 3°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Puzzi Pietro Fernando

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
21/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Puzzi Pietro Fernando